



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

composta dai signori magistrati:

NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente

DEDOLA dr. Enrico Sigfrido - Consigliere

COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.

All'udienza di discussione del 2 aprile 2025, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia in materia di previdenza in grado di appello iscritta al n. 1960 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024

TRA

UDO LUBBERT, con gli Avv.ti Alessandro Borghesi e Francesco Vergerio di Cesana

Appellante e appellato incidentale

E

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, con l'Avv. Paola Scarlato

Appellata e appellante incidentale

NONCHE'

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, con l'Avv. Michele Giangregorio

Appellato

NONCHE'

SOCIETÀ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS – S.C.C.I. S.P.A.



OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma n. 5147/2023 del 13.06.2024

CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come dai rispettivi atti introduttivi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Udo Lubbert aveva proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09720239045465305/000, notificatagli in data 26.06.2023, con specifico riferimento alle somme indicate negli avvisi di addebito n. 39720160003449746000 e n. 39720160019420270000 relativi all'omesso pagamento di contributi IVS riferiti agli anni 2015 e 2016 sostenendo, in particolare, l'intervenuta prescrizione del credito. A fondamento della propria pretesa evidenziava, in primo luogo, come fossero trascorsi oltre cinque anni tra le presunte omesse contribuzioni previdenziali, relative alle annualità 2015 e 2016, e la successiva notifica dell'intimazione, avvenuta in data 26.06.2023, senza che nelle more fossero intervenuti validi atti interruttivi della prescrizione. In secondo luogo, deduceva il decorso del suddetto termine prescrizionale anche con riguardo al periodo compreso tra l'ipotetica data di notifica degli avvisi di addebito, notifica comunque contestata, e quella della successiva notifica dell'intimazione di pagamento.

Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e l'INPS, ciascuna difendendosi in rito e nel merito. Con la propria memoria di costituzione, l'INPS eccepiva la ritualità delle notifiche effettuate a mezzo PEC, nonché il mancato rispetto, da parte del ricorrente, del termine di 20 giorni dalla notifica medesima previsto ai sensi dell'art. 617 c.p.c. per far valere eventuali vizi formali delle notifiche stesse. Inoltre, deduceva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione in ragione dell'operatività della sospensione disposta dal legislatore durante il periodo pandemico. L'Agenzia delle Entrate - Riscossione, invece, si costituiva evidenziando l'esistenza di validi atti interruttivi della prescrizione riferiti agli avvisi di addebito di cui al presente giudizio, con particolare riguardo al preavviso di fermo notificato a mezzo PEC in data 11.7.2019. In ogni caso, eccepiva la non decorrenza del termine prescrizionale stante l'intervenuta sospensione della stessa nel periodo COVID. In sede di replica alle memorie di costituzione degli enti, il Lubbert rilevava che la prova della notifica degli avvisi di addebito eseguita a mezzo PEC ne evidenziava la nullità per essere il deposito avvenuto in formato .xml in luogo del formato .eml, non consentendosi in tal modo di accertare la genuinità dell'allegato. Ha, infine, eccepito che gli enti non avrebbero provato né



dedotto che l'indirizzo PEC del destinatario fosse stato estratto dai pubblici elenchi risalenti all'epoca delle rispettive notifiche: con l'effetto che, anche sotto questo ulteriore profilo, tutte le notifiche allegata dagli Enti sarebbero nulle.

Il Tribunale di Roma, dichiarata la contumacia di S.C.C.I. s.p.a., ha preliminarmente qualificato l'impugnazione come opposizione all'esecuzione ex art. 615-618 bis c.p.c. nonché come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. quanto alla proposizione di doglianze relative alla regolarità formale o alla mancata notificazione degli avvisi di addebito sottesi all'atto notificato. Ciò premesso, il giudice di prime cure, affermata la legittimazione passiva di INPS, oltre che dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, ha rigettato l'opposizione ritenendo documentalmente provata la rituale notifica a mezzo PEC degli avvisi di addebito indicati in ricorso. In seguito, affermata la perentorietà del termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento per la proposizione dell'opposizione alla pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999, con conseguente incontestabilità del credito ingiunto con gli avvisi di addebito, il Tribunale ha ritenuto che il preavviso di fermo amministrativo del 11.07.19 e l'intimazione di pagamento del 13.02.20 costituissero idonei atti interruttivi della prescrizione. Infine, ha rigettato l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata ex art. 3 co. 9 e 10 L. 335/1995, dando rilevanza alla sospensione dei termini disposta nel periodo pandemico, riferita al periodo 23 febbraio 2020 – 30 giugno 2020, nonché al periodo 1.01.2021 – 30.06.2021.

Udo Lubbert ha appellato la predetta sentenza. Resiste l'INPS proponendo appello incidentale, deducendo l'inammissibilità per tardività dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., in quanto depositata in data 27.07.2023 a fronte di intimazione di pagamento notificata in data 26.06.2023, oltre cioè il termine perentorio di 20 giorni decorrenti dalla notifica medesima. Resiste, inoltre, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione. La S.C.C.I. s.p.a., pur avendo ricevuto rituale notifica dell'appello, non si è costituita in giudizio.

All'odierna udienza la causa è stata decisa con la pronuncia del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un primo motivo di appello si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 2697 c.c., nonché dell'art. 26 del DPR n. 602/1973 e dell'art. 60-ter del DPR n. 600/1973, per erroneità della pronuncia di prime cure nella parte in cui ha ritenuto documentalmente provate le notifiche degli avvisi di addebito impugnati, non considerando il fatto che le ricevute di notifica fossero state



depositate in formato .xml anziché in formato .eml. Invero, trattandosi di mere schermate, le stesse non sarebbero idonee a dimostrare la loro riferibilità agli avvisi di addebito, non consentendo di verificare il destinatario, la genuinità dell'allegato né l'effettiva consegna al destinatario. Peraltro, la nullità e/o inesistenza delle notifiche risulterebbe dal fatto che l'INPS non ha fornito prova che l'indirizzo PEC del destinatario fosse stato estratto dai pubblici elenchi, essendosi limitato a depositare gli estratti INI-Pec riferibili al 2020 e non alle date di notifica dei due avvisi di addebito.

Con un secondo motivo di gravame il sig. Lubbert lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2945 c.c., nonché dell'art. 26 DPR n. 602/1973 e dell'art. 60-ter del DPR n. 600/1973 per non avere il Tribunale dichiarato l'intervenuta prescrizione della pretesa fatta valere, in considerazione della non incidenza, a tali fini, della sospensione disposta dal legislatore nel periodo pandemico. Nello specifico, sostiene l'appellante che, in ogni caso, sarebbe decorso il termine quinquennale sia con riferimento al periodo intercorrente tra la maturazione del credito e la data di notificazione degli avvisi di addebito che con riferimento al periodo tra la predetta notificazione e la successiva notifica dell'atto di intimazione di pagamento.

I due motivi di appello principale sono rispettivamente uno inammissibile ed uno infondato e ne risulta assorbito l'appello incidentale proposto dall'INPS.

Quanto al primo motivo di gravame, va preliminarmente rilevata la circostanza per cui il Tribunale, con riferimento alla impugnazione proposta dall'odierno appellante, ha qualificato la stessa come opposizione all'esecuzione ai sensi degli artt. 615-618 bis c.p.c. rispetto alle questioni attinenti a fatti estintivi del credito; ma ha qualificato come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. le doglianze riferite alla regolarità formale ovvero alla mancata notificazione degli avvisi di addebito.

Sul punto, va evidenziato che secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora si facciano valere motivi che attengano al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito) l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo, da proporsi, ex art. 24, comma 5, d.lgs. 46/1999, nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica della cartella; qualora, invece, si facciano valere questioni riguardanti il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99, da proporsi nella forma dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., per la quale non è previsto un termine finale di proposizione della domanda; infine, l'azione deve qualificarsi come opposizione agli atti



esecutivi qualora il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata, da proporsi nel termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto (così, ex multis, Cass. sez. lav., 5/9/2019, n.22292). Inoltre, con specifico riferimento all'omessa notifica degli atti prodromici, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che "alla stregua del criterio generale di distinzione tra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi, valido anche quando venga opposta dinanzi al giudice ordinario una cartella di pagamento emessa dall'Agente per la riscossione per pretese diverse da quelle tributarie (riservate, queste ultime, alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie), si avrà opposizione agli atti esecutivi nel primo caso, quando cioè si farà valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto (la cartella di pagamento) allo scopo di ottenere l'annullamento dell'atto successivo (le intimazioni di pagamento), poiché si tratterà di vizio formale di quest'ultimo denunciabile ai sensi dell'art. 617 c.p.c.; si avrà opposizione all'esecuzione nel secondo caso, quando la deduzione della mancanza di notificazione della cartella di pagamento è strumentale alla contestazione della pretesa esecutiva dell'ente impositore, della quale il destinatario assume di non essere previamente venuto a conoscenza proprio in conseguenza della mancata notificazione della cartella esattoriale" (Cass. 13.5.2014, n. 10326).

Alla stregua di ciò, tenuto conto della costante giurisprudenza di legittimità (tra le altre Cass. n. 31330/2023 e Cass. n. 16603/2023), secondo la quale "Il giudicato si forma anche sulla qualificazione giuridica data dal giudice alla domanda se la parte interessata non ha proposto specifica impugnazione, salvo i casi in cui tale qualificazione o non ha condizionato l'impostazione e la definizione dell'indagine di merito, o è incompatibile con le censure formulate dall'appellante, o non ha formato oggetto di contestazione tra le parti, o quando si tratti soltanto di stabilire, fermi i fatti accertati, quale norma debba applicarsi ad una determinata fattispecie concreta", stante la mancata contestazione della qualificazione così operata dal primo giudicante, deve ritenersi formato giudicato sulla relativa statuizione.

In definitiva, invero, l'appellante non si confronta con il seguente passaggio della sentenza di primo grado: *"Nella fattispecie, l'intimazione di pagamento impugnata, mediante la quale si è intimato al ricorrente di adempiere l'obbligo contributivo risultante dalle cartelle di pagamento precedentemente notificate, che costituiscono il titolo esecutivo, deve ritenersi che abbia assunto anche effetti sostanziali, assolvendo alla medesima funzione che nel processo esecutivo civile è attribuito all'atto di precetto; quindi l'opposizione proposta deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 – 618 bis c.p.c., con la quale è possibile proporre dinanzi al Giudice del lavoro, prima che l'esecuzione sia iniziata, questioni attinenti anche ai fatti estintivi del*



credito sopravvenuti alla formazione del titolo o ai fatti impeditivi o estintivi del credito derivanti dall'inesistenza del titolo fatto valere, sia come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. nei limiti in cui sono state proposte doglianze relative alla regolarità formale o alla mancata notificazione degli avvisi di addebito sottesi all'atto di intimazione notificato, costituenti il titolo esecutivo stragiudiziale fatto valere”.

Ne deriva, quale logico corollario, per la parte della domanda qualificata come “opposizione agli atti esecutivi” ai sensi dell’art. 617 c.p.c., l’inammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 618 c.p.c. in ragione della mancata appellabilità della domanda così qualificata. Si ritiene, quindi, di dare continuità al principio per cui “L’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata facendo esclusivo riferimento alla qualificazione data dal giudice all’azione proposta, con il provvedimento impugnato, a prescindere dalla sua esattezza e dalla qualificazione dell’azione data dalla parte, in base al principio dell’apparenza, e tanto al fine di escludere che la parte possa conoscere "ex post", ad impugnazione avvenuta, quale era il mezzo di impugnazione esperibile. Ne consegue che, nel caso di sentenza emessa in sede di opposizione in materia esecutiva (a cui non si applica la modifica normativa sopravvenuta per effetto dell’art. 14 l. n. 52 del 2006, che ha comportato la sostituzione dell’art. 616 c.p.c.), la stessa è impugnabile con l’appello, se l’azione è stata qualificata come opposizione all’esecuzione, mentre è esperibile il ricorso per cassazione, qualora l’azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi” (tra le altre, Cassazione civile sez. III, 14/12/2007, n. 26294; Cassazione civile sez. VI, 15/04/2021, n. 9868). Dunque, con riferimento ai vizi di notifica degli avvisi di addebito, dovendo la relativa domanda essere qualificata quale “opposizione agli atti esecutivi”, va dichiarata l’inammissibilità dell’opposizione ex art. 617 bis c.p.c., stante l’inappellabilità della relativa statuizione.

Ne risulta conseguentemente assorbito l’appello incidentale.

Venendo alla parte dell’opposizione ricondotta dal Tribunale all’art. 615 c.p.c., concernente la doglianza relativa all’intervenuta prescrizione della pretesa, sebbene l’appello in questa parte sia ammissibile, lo stesso è tuttavia infondato.

L’intero ricorso censura la pretesa contributiva sotto l’unico profilo dell’intervenuta prescrizione, vale a dire dell’essere trascorsi oltre cinque anni dalle rispettive annualità contributive (2015 e 2016) e la notifica dell’intimazione impugnata, in difetto di atti interruttivi.

Sostiene in particolare l’appellante che, anche a voler considerare la sospensione COVID disposta dal legislatore tra il 2020 e il 2021 per le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale



obbligatoria, il termine quinquennale previsto ai sensi dell'art. 3, co. 9 e 10, L. 335/1995, deve ritenersi ampiamente decorso, anche tenendo conto della sospensione emergenziale dei termini.

La difesa è da disattendere.

Invero, il termine di prescrizione dei crediti di natura previdenziale di cui è causa è stato oggetto di due periodi di sospensione stabiliti dalle leggi speciali: l'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi *per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria*”, ha disposto al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza *sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi*, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. *Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo*”. L'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, che ha disposto al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di *previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi* dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. *Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo*”. La prima disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni, cui ha fatto seguito l'ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni prevista dalla seconda norma richiamata, per un totale di 311 giorni complessivi.

Ciò posto, ad assumere rilevanza è il fatto che l'art. 68 del D.L. 18/2020, dopo aver previsto al comma 1 la sospensione dei termini dei versamenti (scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi), richiama l'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 il quale, al comma 1, prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli Uffici per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento (nel caso di specie pari a 542 giorni). Peraltro, il richiamato art. 12 contiene anche un secondo comma ai sensi del quale i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. E questo è il caso di specie, dal momento che la prescrizione delle annualità contributive 2015 e 2016 sarebbe effettivamente maturata rispettivamente nel 2020 e nel 2021. Anche la giurisprudenza della Suprema Corte si è pronunciata sul punto, ribadendo che “Occorre



pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano *non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla* norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato *letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le* disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.” (Cass. n. 960 del 2025).

Ne deriva che, essendosi la sospensione conclusa il 31 agosto 2021, la proroga giunge fino al 31 dicembre 2023. Pertanto, emerge come alla data di notifica della intimazione impugnata nessuna prescrizione era maturata, non risultando decorso il termine di prescrizione quinquennale previsto dalla legge n. 335/95 per nessuna delle pretese sottese all'atto.

In ogni caso, anche a voler non considerare la sospensione COVID, risulta dalla documentazione in atti che ADER ha allegato di aver notificato a mezzo PEC all'appellante un preavviso di fermo amministrativo in data 11.07.2019, nonché un'intimazione di pagamento relativa anche ai crediti ingiunti con gli avvisi di addebito impugnati in data 13.02.2020. Rispetto agli stessi, ritenuti dal Tribunale validamente idonei ad interrompere la prescrizione quinquennale ex art. 3 co. 9 e 10 L. 335/1995, il Lubbert ha nuovamente eccepito in sede di gravame la mancata prova della validità dell'indirizzo di destinazione utilizzato al momento della notifica, avendo l'INPS eseguito quest'ultima estraendo l'indirizzo PEC del destinatario dal pubblico elenco INI-PEC relativo al 2020 senza dare prova di quale fosse la situazione nel 2016.

Tuttavia, ogni profilo di doglianza in merito alla correttezza della dimostrazione della notifica tramite deposito dei file .xml e alla correttezza nell'individuazione della PEC del destinatario deve ritenersi assorbito dalla dichiarazione dello stesso Lubbert, con cui viene dato atto dell'intervenuta notifica del preavviso di fermo in data 11.7.2019, in atti: tale dichiarazione è contenuta nel ricorso avverso il fermo medesimo, intentato davanti al Tribunale di Roma (all. 6 del fascicolo di primo grado dell'INPS: ricorso RG n. 41852/2019). In quella sede l'opponente aveva dichiarato di avere “già comunicato all'agente della riscossione un ricorso in via di autotutela in riferimento al



preavviso di fermo amministrativo n. 09780201900088838000 per un importo complessivo di € 13.658,43, ricevuto l'11/07/2019". Ne segue che, quando anche si trattasse del primo atto che ha portato la pretesa contributiva a conoscenza dell'opponente, non è maturata alcuna prescrizione né prima né dopo la sua dichiarata ricezione.

Deve aggiungersi che la successiva cancellazione del fermo, risultante dalla sentenza di primo grado pure in atti, resa all'esito di quel ricorso e passata in giudicato, non preclude all'atto di preavviso, in quanto comunicazione della pretesa certamente giunta al destinatario, di produrre l'effetto interruttivo della prescrizione.

In ogni caso, quanto all'individuazione dell'indirizzo PEC del destinatario in uso alla data della notifica, la stessa risulta confermata dalla produzione della visura camerale storica da parte dell'Agente della riscossione (all. n. 1). Tale produzione documentale consente di ritenere che l'Agente abbia correttamente effettuato l'individuazione dell'indirizzo PEC cui effettuare le notifiche, dovendosi ritenere eventualmente gravante sul destinatario l'onere di provare l'intervenuta variazione dello stesso, come affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità.

Conclusivamente, l'appello principale va in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto, con assorbimento dell'appello incidentale dell'INPS.

Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo per ciascuno degli appellati costituiti.

Si deve, infine, dare atto che per l'appellante principale sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 16.07.2024 da Lubbert Udo avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma n. 5147/2024 del 4.7.2024 nei confronti di INPS, Agenzia delle Entrate – Riscossione e S.C.C.I. s.p.a., nonché sull'appello incidentale di INPS, così provvede:

- Dichiarare inammissibile e respingere, quanto al resto, l'appello principale;
- Dichiarare assorbito l'appello incidentale;
- Condannare Udo Lubbert al pagamento delle spese di lite del presente grado, liquidate, per ciascuno degli appellati, in euro 1.500,00 oltre al 15% per spese generali



forfettarie ed oltre accessori di legge; nel caso dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, da distrarsi;

- Dà atto che per l'appellante principale sussistono le condizioni richieste dall'art.13 comma 1-quater D.P.R. 115/02 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 2.4.2025.

Il Giudice estensore

Il Presidente

Maria Giulia Cosentino

Vito Francesco Nettis

